



## **Indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per l'attuazione dei programmi di politica attiva**

### *1. Premessa e riferimenti normativi*

I destinatari delle presenti indicazioni sono i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sia di Area 1 che di Area 2 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1959/2016.

In particolare, le presenti indicazioni integrano e disciplinano le procedure già previste in altri atti e normative ai fini della corretta gestione delle attività in riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle programmazioni nazionali e regionali, nonché alle modalità di attuazione delle normative relative ai regimi di condizionalità per i percettori di sostegno al reddito.

I programmi attivi disciplinati sono:

- Il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al DM 5 novembre 2021, come successivamente attuato tramite Piano Attuativo Regionale di cui alla DGR 235/2022 e dalle DGR 1133/2022 e 1316/2022;
- Il programma di politiche attive del lavoro rivolto ai cittadini disabili iscritti al collocamento mirato e finanziato tramite il Fondo Regionale Disabili (FRD), di cui da ultimo alla DGR 715/2021 e ss.mm.ii;
- Il programma Garanzia Giovani (GG) di cui alla DGR 876/2019 e ss.mm.ii.

Tra i beneficiari dei programmi GOL, FRD e GG rientrano i percettori di NASPI o DIS-COLL e i beneficiari di Reddito di Cittadinanza sottoscrittori di un Patto per il Lavoro, dunque categorie soggette a specifici regimi di condizionalità rispetto alla presentazione agli appuntamenti e alla partecipazione alle attività di politica attiva del lavoro previste dai Patti di Servizio o Patti per il Lavoro.

Pertanto, laddove l'utente soggetto a condizionalità risulti ingiustificatamente assente agli appuntamenti o non partecipi alle attività previste, il Centro Per l'Impiego deve provvedere a darne comunicazione a INPS (direttamente o tramite ANPAL), nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa. La mancata comunicazione degli eventi di condizionalità assume carattere di danno erariale e costituisce responsabilità disciplinare e contabile.

Le fonti normative relative ai regimi di condizionalità sono rintracciabili nell'art. 21 del d.lgs. 150/2015 in riferimento ai beneficiari di NASPI e DIS-COLL e nell'art. 7 del D.L. 4/2019 per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Vi sono poi varie fonti che regolamentano puntualmente le procedure di applicazione di tali regimi di condizionalità, tra cui il DM 42/2018 che elenca i giustificati motivi e le modalità di comunicazione e documentazione degli stessi e la Deliberazione n. 54 del 2 dicembre 2019 del Comitato per i ricorsi di condizionalità istituito presso ANPAL che indica i criteri di convocazione per i percettori di NASPI e DIS-COLL. Infine la circolare 1/2022 dell'ANPAL ad oggetto "Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma", di cui nei punti successivi vengono fornite alcune indicazioni operative ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Affinché i regimi di condizionalità siano effettivi è necessario che anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e coinvolti nel programma GOL, GG e FRD assumano comportamenti coerenti con questa normativa, provvedano a rispettare le modalità di convocazione previste, raccolgano la documentazione inerente ai giustificati motivi di assenza e comunichino tempestivamente al Centro Per l'Impiego competente le assenze ingiustificate o gli altri comportamenti sanzionabili.

## 2. *Condizionalità: Identificazione delle tipologie di utenza*

I Centri Per l'Impiego (CPI) ricevono sul SILER, in cooperazione applicativa con ANPAL, le notifiche relative alle domande di Reddito di Cittadinanza (RdC) e DID INPS contenenti informazioni sulle domande di NASPI e DIS-COLL. In base a tali informazioni i CPI sono in condizione di identificare i beneficiari soggetti a regime di condizionalità e procedere alla loro convocazione per la convalida della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), la profilazione quantitativa, l'*assessment*, l'individuazione dello specifico programma e percorso di politiche attive del lavoro e la stipula del Patto di Servizio Personalizzato o Patto per il Lavoro per i beneficiari del RdC.

Ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di Area 1 e di Area 2 tramite l'accesso a SILER è resa disponibile l'informazione in merito al fatto che l'utente sia:

- beneficiario RdC sottoscrittore di un Patto per il Lavoro e quindi sottoposto a condizionalità RdC;
- beneficiario di NASPI o DIS-COLL e quindi sottoposto a condizionalità per NASPI o DIS-COLL.

Può esistere la casistica per cui uno stesso utente sia soggetto sia alla condizionalità RdC che alla condizionalità NASPI o DIS-COLL.

Tali informazioni sono visibili per i soggetti accreditati sul SILER alla sezione "altre iscrizioni". Laddove in tale sezione non vi siano indicazioni oppure siano riportate informazioni rispetto all'assoggettamento a regimi di condizionalità per periodi già conclusi, l'utente va ritenuto non soggetto a condizionalità.

Per l'intera durata dei singoli programmi GOL, GG o FRD, per i beneficiari inizialmente identificati come soggetti a condizionalità permangano in capo ai soggetti accreditati le procedure gestionali previste per la condizionalità stessa, salvo che il CPI competente comunichi, modificando l'informazione presente nella sezione "altre iscrizioni", che l'utente non è più soggetto a condizionalità.

È onere del soggetto accreditato verificare prima di ogni appuntamento/convocazione la situazione dell'utente rispetto ai regimi di condizionalità.

## 3. *Modalità di convocazione degli utenti sottoposti a condizionalità*

Le convocazioni degli utenti soggetti a condizionalità non possono essere effettuate in modo informale cioè solo telefonico o comunque non tracciabile.

La prima convocazione al primo appuntamento con il soggetto accreditato avverrà in modo formale da parte del CPI indicando nel Patto/programma controfirmato dall'utente la data, l'ora e la sede dell'appuntamento come risultanti dagli slot messi a disposizione dai soggetti accreditati sul Portale Lavoro per Te e prenotati dal CPI.

Il primo appuntamento, nel rispetto della data e ora indicate nel patto di servizio, potrà comunque realizzarsi anche in modalità online e a distanza, secondo accordi tra l'utente e il soggetto accreditato, con la seguente formalizzazione:

- tramite comunicazione via PEC all'utente o in mancanza di PEC tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite acquisizione della scansione del "**Modulo di convocazione online**" compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'utente unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità; Il modulo di convocazione online è disponibile sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ([agenzia.lavoro.emr.it](http://agenzia.lavoro.emr.it)) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori".

In sede di primo appuntamento, il soggetto accreditato provvederà a convocare l'utente soggetto a condizionalità al successivo appuntamento tramite sottoscrizione e conservazione agli atti, del "**Modulo di convocazione alle attività di politica attiva per il lavoro**" disponibile sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ([agenzia lavoro.emr.it](http://agenzia lavoro.emr.it)) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori".

La stessa procedura sarà seguita per ogni ulteriore appuntamento o misura prevista nel percorso dell'utente sottoposto a condizionalità.

Laddove un appuntamento o una attività non si realizzi nella data precedentemente individuata con convocazione formale (inserita nel Patto/Programma o nel Modulo di convocazione sottoscritto), o per assenza del beneficiario, o per esigenze indifferibili della sede del soggetto accreditato, oppure nel caso in cui l'appuntamento sia realizzato online e a distanza, nelle more che si definisca a livello nazionale una modalità univoca di convocazione per tutte le categorie di beneficiari di sostegno al reddito, è necessario procedere a riconvocare l'utente con le seguenti modalità:

- Per i percettori di NASPI o DIS-COLL, tramite invio del modulo di convocazione via PEC all'utente o in mancanza di PEC tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite acquisizione della scansione del modulo di convocazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'utente unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;
- Per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza tramite invio del modulo di convocazione con e-mail o degli estremi dell'appuntamento tramite SMS ai contatti presenti nel SILER. Si precisa che l'SMS o la mail devono essere inviate dai soggetti accreditati con sistemi che ne consentano la tracciatura e la conservazione agli atti. In mancanza di tali sistemi di tracciatura e di conservazione è necessario procedere all'invio del modulo di convocazione via PEC all'utente o in mancanza di PEC tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite acquisizione della scansione del modulo di convocazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'utente unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di convocazione tramite SMS dovrà essere utilizzata la formula disponibile sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ([agenzia lavoro.emr.it](http://agenzia lavoro.emr.it)) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori" nel documento "**Format testo SMS beneficiari RdC**".

Come indicato dall'art. 4, comma 8 del D.L. 4/2019, modificato dall'art. 1, comma 74 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), e dalla circolare 1/2022 dell'ANPAL, si precisa che per i Beneficiari di Reddito di Cittadinanza sottoscrittori del Patto per il Lavoro, per tutta la durata del programma, **deve essere prevista almeno una attività mensile in presenza presso la sede del soggetto accreditato.**

Ai sensi del D.lgs. n. 150/2015, art. 21, tutte le convocazioni agli appuntamenti o alle attività devono essere inviate agli utenti con preavviso minimo di 24 ore.

Qualora la convocazione dell'utente sia inviata tramite raccomandata A/R, occorre tener conto nella data di convocazione dell'eventuale compiuta giacenza della stessa raccomandata, che si valuta in un tempo di 40 giorni.

#### *4. Modalità di verifica dei giustificati motivi di assenza o mancata partecipazione*

In caso di assenza dell'utente all'appuntamento per il quale è stata realizzata apposita convocazione con le modalità di cui sopra è necessario verificare se l'assenza sia giustificata o meno.

I motivi, le modalità e i termini entro cui presentare la giustificazione sono riportati sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ([agenzia lavoro.emr.it](http://agenzia lavoro.emr.it)) alla sezione "Come Fare Per" – "informazioni per i cittadini" e

corrispondono a quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 42 del 2018 e con nota n. 39/0003374 del 04/03/2016.

Gli utenti devono comunicare e documentare la motivazione di assenza, di norma, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data prevista, fatto salvo i termini di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. n. 42/2018.

Per l'utente, sono comportamenti soggetti a sanzione (eventi di condizionalità) in assenza di giustificazione, giustificazione tardiva o non corretta:

- La **mancata presentazione per l'intera durata** dell'appuntamento a qualunque convocazione del soggetto accreditato ai servizi per il lavoro per attività di orientamento, accompagnamento al lavoro, supporto all'autoimpiego. In questo caso la data dell'evento di condizionalità corrisponde alla data dell'assenza all'appuntamento.

#### *5. Modalità di comunicazione degli eventi di condizionalità al CPI*

In caso si riscontri un evento di condizionalità di cui al punto 4 (mancata presentazione alle attività di politica attiva), il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro è tenuto a darne comunicazione al CPI competente (il CPI che ha stipulato il Patto/Programma) entro e non oltre i 3 giorni lavorativi dall'evento di condizionalità.

La comunicazione dovrà essere inoltrata via PEC secondo il format disponibile sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ([agenzia lavoro.emr.it](http://agenzia lavoro.emr.it)) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori", che contiene le informazioni sulla data dell'evento di condizionalità, il tipo di attività prevista e il codice fiscale dell'utente.

Il CPI competente, una volta gestite le attività previste per la segnalazione della condizionalità a INPS darà riscontro via PEC al soggetto accreditato ai servizi per il lavoro sulla prosecuzione del percorso di politiche attive in base alla condizione soggettiva dell'utente.

Il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro deve attendere questa comunicazione per procedere con successiva convocazione.

#### *6. Mancata accettazione di offerte di lavoro*

Oltre che per la mancata presentazione agli appuntamenti, la normativa prevede sanzioni anche in caso di mancata accettazione di offerte di lavoro congrue.

La congruità dell'offerta è definita ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 150/2015, dal Decreto Ministeriale n. 42/2018 e, per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza la normativa sulla congrua offerta è integrata dalle disposizioni del D.L. 4/2019. La valutazione finale circa la congruità dell'offerta spetta esclusivamente al Centro Per l'Impiego.

Gli elementi che concorrono a determinare la congruità dell'offerta, anche in riferimento a caratteristiche soggettive dell'utente, sono:

- a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
- b) i requisiti richiesti;
- c) il luogo e l'orario di lavoro;
- d) la tipologia contrattuale;
- e) la durata del contratto di lavoro;

f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

Si specifica inoltre che ai sensi della circolare n. 3/2019 dell'ANPAL, pubblicata sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori", "la valutazione ultima circa l'assunzione è in capo al datore di lavoro" e dunque, "nell'ipotesi in cui il posto di lavoro offerto non sia nella disponibilità del servizio per il lavoro (CPI o soggetto accreditato)" per offerta di lavoro "è da intendersi l'offerta di una candidatura per una posizione vacante segnalata da un datore di lavoro o un intermediario autorizzato".

L'offerta di lavoro, comprensiva degli elementi informativi minimi sopraindicati, dovrà quindi essere riscontrabile o in un annuncio di ricerca di personale in pubblicazione su una testata o portale web di libero accesso, oppure da un mandato per ricerca di personale sottoscritto da un datore di lavoro al soggetto accreditato ai servizi per il lavoro.

Come indicato dalla circolare n. 3/2019 dell'ANPAL, ai fini della validità, l'offerta di lavoro può essere effettuata in presenza del beneficiario, ovvero mediante comunicazione scritta, da veicolarsi secondo le modalità per le convocazioni di cui al punto 3. In entrambi i casi la comunicazione deve contenere il termine perentorio entro il quale il beneficiario deve accettare o meno l'offerta.

Ai fini della segnalazione dell'offerta di lavoro, l'Agenzia Regionale per il Lavoro mette a disposizione il "**Modulo per la segnalazione di offerte di lavoro**" pubblicato sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ([agenzia.lavoro.emr.it](http://agenzia.lavoro.emr.it)) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori". Il modulo contiene tutte le informazioni necessarie ai fini della validità dell'offerta e dovrà essere sottoscritto dall'utente per accettazione o rifiuto. La mancata accettazione entro il termine indicato nel modulo corrisponde a rifiuto.

In caso di rifiuto, il soggetto accreditato verifica che l'offerta rifiutata abbia le seguenti caratteristiche:

- si riferisca ad un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 3 mesi;
- in caso di utente sottoposto a condizionalità in relazione al Reddito di Cittadinanza, si riferisca a retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione;
- nel caso di utente sottoposto a condizionalità in relazione alla NASPI o alla DIS-COLL, si riferisca ad una sede di lavoro che non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

Esclusivamente nel caso in cui l'offerta presenti le caratteristiche di cui sopra, il format sottoscritto dall'utente dovrà essere inviato via PEC, secondo il "**Modulo per PEC per comunicazione rifiuto offerta**" pubblicato sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ([agenzia.lavoro.emr.it](http://agenzia.lavoro.emr.it)) alla sezione "Come Fare Per" – "Informazioni per gli operatori, entro 3 giorni lavorativi, al CPI di competenza.

Il CPI effettuerà la valutazione circa la congruità anche in riferimento a requisiti soggettivi degli utenti e al livello retributivo e, nel caso la valutazione avesse esito positivo, provvederà a segnalare a INPS l'evento di mancata accettazione.

Si specifica che, come indicato dal DM n. 42/2018, in caso di utente disabile la valutazione "*tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata*".

Quindi, la normativa sull'offerta congrua si applica anche ai percettori di NASPI iscritti al collocamento mirato, e nel valutarne la congruità occorre tenere conto anche delle capacità residue dell'utente ("*Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 68 del 1999*")

Si specifica che la congruità o meno dell'offerta non interferisce – ad oggi – con la remunerazione dell'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, né in generale con il supporto all'utente nella ricerca attiva del lavoro.

## *7. Specifiche per il Programma GOL.*

### *7.1. Numero minimo di slot settimanali per il programma GOL*

Fino al **15 febbraio 2023** i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro mettono a disposizione almeno **10 slot** settimanali per il programma GOL per ogni sede accreditata e almeno **5 slot** settimanali per ogni ulteriore sede di erogazione delle politiche attive affinché sia possibile per l'utente effettuare la scelta dell'ente e della sede accreditata. Tali slot sono aggiuntivi rispetto agli slot previsti per gli altri programmi di politica attiva a finanziamento pubblico (Garanzia Giovani, FRD).

**Gli slot di cui sopra devono essere sempre programmati e pubblicati per almeno 45 giorni consecutivi successivi.**

Dopo il 15 febbraio 2023 l'ARL fornirà indicazioni aggiornate rispetto al numero minimo di slot settimanali, in coerenza con gli obiettivi annuali del programma GOL.

Nel mese di dicembre gli slot minimi previsti per le ultime 2 settimane possono essere ridistribuiti nelle altre settimane dello stesso mese. Nel mese di agosto gli slot minimi previsti per le due settimane centrali possono essere ridistribuiti nelle altre settimane dello stesso mese.

### *7.2. Supporto tecnico informatico per l'accesso a distanza al programma GOL*

Il PAR GOL (DGR 235/2022) della Regione Emilia-Romagna prevede la possibilità per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro che abbiano aderito al programma GOL di fornire un supporto tecnico-informatico per l'accesso a distanza degli utenti ai programmi di politica attiva del lavoro.

In base a questa previsione, l'Agenzia Regionale per il Lavoro ha adottato con determinazione 993 del 11/08/2022 una integrazione alla convenzione aperta per l'accesso al SILER che riporta le attività previste dal supporto tecnico-informatico e le modalità per il corretto trattamento dei dati personali. I soggetti privati accreditati intenzionati ad offrire il servizio di supporto tecnico-informatico dovranno quindi preventivamente presentare all'Agenzia istanza di adesione all'integrazione alla convenzione aperta.

Analogo servizio è offerto dagli sportelli Informagiovani che aderiscono alla convenzione aperta con l'Agenzia Regionale per il Lavoro di cui alla Determinazione 133 del 10/02/2022.

Per l'attività di cui al presente paragrafo, i soggetti accreditati e gli Informagiovani devono raccordarsi con i CPI per concordare appuntamenti e slot per la presa in carico.

### *7.3. Proroghe e modifiche al Patto/Programma GOL*

Come indicato dalle DGR 1133/2022 e 1316/2022, il programma GOL ha una durata di **6 mesi** dalla sottoscrizione del Patto/programma presso il CPI per i percorsi 1 e 2 e di **12 mesi** per i percorsi 3 e 4. Tale durata si intende automaticamente prorogata per il periodo necessario per garantire la conclusione dei percorsi formativi e dei tirocini già avviati alla scadenza sopra indicata.

La proroga è comunicata dal soggetto accreditato ai servizi per il lavoro al CPI competente tramite e-mail e in copia all'utente.



Il Patto di servizio o Patto per il Lavoro conterrà sempre tutte le attività previste dal percorso ed il soggetto attuatore le attiverà in coerenza con gli obiettivi del programma e le presenti indicazioni.

Non sono previste modifiche alle attività del Patto/Programma.

Non è prevista la possibilità di modificare la scelta del soggetto accreditato effettuata in sede di sottoscrizione del Patto/programma tranne nei seguenti casi:

- inerzia, quando il Soggetto accreditato, non proceda ad avviare l'attività di orientamento specialistico entro 45 giorni dalla stipula del Patto o entro 60 giorni dal primo appuntamento non calendarizza e avvia una seconda misura prevista dal programma ulteriore rispetto alle attività di orientamento. L'Utente può comunicare al Centro per l'impiego competente tale comportamento che, previa verifica, permetterà allo stesso di esercitare una diversa scelta del soggetto accreditato per l'erogazione delle misure previste;
- ogni altro comprovato motivo di trattamento discriminatorio o non conforme a quanto previsto dalle DGR 1133/2022 e DGR 1316/2022 o altri atti attuativi del programma GOL;
- qualora si configuri la possibilità per l'utente di fruire tempestivamente di un tirocinio nell'ambito del programma GOL con un diverso soggetto promotore o di un'occasione occupazionale con un diverso soggetto accreditato;
- qualora l'utente trasferisca la propria iscrizione ad un altro CPI della Regione attivo in un territorio provinciale in cui il soggetto accreditato non sia presente.

Nei casi di cambio del soggetto accreditato, l'utente dovrà firmare nuovamente il Patto/programma con il CPI competente, che esiterà come "interrotte" tutte le attività previste.

#### *8. Modalità di aggiornamento delle attività in SILER*

Gli Enti Accreditati al lavoro dovranno assicurare mediante il SILER e con frequenza almeno mensile l'aggiornamento delle informazioni relative alle misure individuate nel programma della persona. Le informazioni di cui assicurare l'aggiornamento sono lo stato di avvio, conclusione e le eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole misure presenti nel programma.

In particolare, il soggetto attuatore dovrà indicare l'avvio, gli aggiornamenti e le relative date per ciascuna delle misure presenti nel Programma, avendo cura di tracciare in SIL le durate, espresse in minuti, degli appuntamenti con l'utente e a conclusione dell'attività la durata complessiva della stessa. Le singole misure verranno comunicate a SIFER solamente a fronte dell'aggiornamento in SILER dell'esito in "Avviato", "Interrotto" o "Concluso" per ciascuna di esse; L'esito "annullato" prevede sempre una durata pari a zero minuti delle relative attività.

Trascorsi 30 giorni dalla fine del programma comprensivo della sua eventuale proroga, le attività saranno esitate automaticamente dall'Agenzia Regionale per il Lavoro come concluse con le durate registrate fino a quel momento e il soggetto attuatore non avrà più visibilità di tutte le informazioni sul SILER dell'utente.